

NUOVA NOTA MIUR SULL'INVALSI **del 20 aprile 2011**

IL MIUR SCARICA I PRESIDI E IL TAR INTANTO... CONFERMA LE RAGIONI DEI COBAS

Il 20 aprile 2011, il MIUR ha emesso una nuova nota, prot. n° 2792, di "precisazioni" sull'INVALSI - rilevazione degli apprendimenti per l'a.s. 2010-2011 - a firma di Carmela Palumbo dirigente della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica.

Nella prima parte della nota, indirizzata come sempre ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, si elenca la cosiddetta "normativa vigente" sull'INVALSI, ed aggiungiamo noi "per l'INVALSI", mentre nella seconda parte si magnificano le ragioni di tale rilevazione, la collaborazione tra INVALSI e docenti, mondo universitario, la bontà per le scuole della conoscenza di ulteriori dati, etc., etc.. In nessuna parte della nota, in controtendenza rispetto a quanto affermava il dott. Biondi nella precedente nota del 30 dicembre u.s., viene affermato che tali rilevazioni sarebbero obbligatorie per le scuole né a maggior ragione per le/i docenti.

Ma è la terza ed ultima parte quella sulla quale è interessante svolgere alcune considerazioni sull'atteggiamento del MIUR nella vicenda INVALSI.

La Palumbo scrive, infatti, che:

"...Da quanto finora detto emerge con assoluta chiarezza che l'ordinamento scolastico richiede alle scuole la partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche e di sistema. In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell'art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI. Conseguentemente, ferma restando l'assoluta pertinenza sotto il profilo giuslavoristico con le mansioni proprie del profilo professionale, il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.. Ovviamente anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso istituzionale che l'ordinamento scolastico assegna alle scuole nell'ambito del Servizio nazionale di valutazione. Quindi apparirebbero quantomeno improprie le delibere collegiali che avessero ad oggetto la mancata adesione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, non solo in quanto esorbitanti dalle competenze deliberative proprie del collegio dei docenti elencate dall'art. 7 del d.lvo. 297/94, ma soprattutto perché in contrasto con la doverosità delle rilevazioni."

In sintesi la dott.ssa Palumbo afferma che:

- 1) il Piano delle Attività, proposto dai DS e deliberato dai Collegi dei Docenti **non può non contemplare** le attività aggiuntive dei docenti relative all'INVALSI;
- 2) che tali attività (somministrazione e correzione delle prove INVALSI) sono IMPEGNI AGGIUNTIVI per i docenti;
- 3) che tale impegno aggiuntivo potrà essere individuato in sede di contrattazione d'istituto ai sensi degli artt. 6 e 88 del CCNL Scuola;
- 4) che le delibere dei Collegi dei Docenti aventi ad oggetto la mancata adesione delle Istituzioni Scolastiche alle rilevazioni **apparirebbero quantomeno improprie ed esorbitanti dalle competenze deliberative del Collegio dei docenti ed in contrasto con la doverosità delle rilevazioni.**

Andando per ordine ci chiediamo cosa si intenda con l'affermazione **il Piano delle Attività non può non contemplare** poiché, infatti, il Piano delle Attività contempla alcune attività e non ne contempla altre e, come detto dalla stessa nota del MIUR, è proposto dal dirigente scolastico e **deliberato dal Collegio dei Docenti** entro l'inizio delle lezioni (cioè è stato approvato oltre sette mesi fa in tutte le scuole italiane) e la sua definizione e nella totale disponibilità del Collegio Docenti che lo approva.

Infatti, il comma 4 dell'art. 28 del CCNL Scuola prevede che:

"4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattica-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7."

Quindi il piano deve prevedere gli impegni relativi alle attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento (comprese le attività degli organi collegiali) e può essere successivamente modificato (sempre con delibera del Collegio dei Docenti).

Con ciò viene confermato quanto abbiamo sempre affermato. Le attività INVALSI per le/i docenti sono attività aggiuntive **non obbligatorie, poiché sono correlate al principio della libera disponibilità del/la docente**, e possono essere previste solo se vi è una chiara delibera del Collegio dei Docenti che le inserisce nel Piano delle Attività. Quindi, solo in tal modo è possibile espletare le dette attività, **previa manifesta disponibilità, poiché le attività aggiuntive sono solo quelle programmate ed affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei Docenti, attribuite con incarico scritto del Dirigente Scolastico e retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica ed eventualmente previste nel Contratto d'Istituto.**

Quindi è il Collegio che deve deliberare in merito all'INVALSI. Il fatto che secondo la Palumbo il collegio, con un artificio retorico, non possa non contemplare le prove Invalsi è "semplicemente" un'opinione della funzionaria che non ha alcun fondamento normativo. Non a caso il MIUR parla nuovamente solo attraverso una nota ministeriale nella quale manca alcun accenno a termini perentori quali: **" il collegio è obbligato ad approvare"** et similia.

Infatti, la locuzione usata nella nota del MIUR è una chiara contraddizione in termini poiché non esiste alcuna attività (in particolare aggiuntiva), se non quelle previste obbligatoriamente dalla legge e dai Contratti e rientranti nella funzione docente e negli impegni funzionali e di carattere collegiale, che **NON POSSA NON ESSERE CONTEMPLATA** nel Piano!!!

Inoltre, qualcuno ci dovrebbe spiegare quali siano le attività aggiuntive che possono essere IMPOSTE al personale docente ed ATA delle scuole italiane perché non ci pare che la normativa vigente ne preveda alcuna. Infatti, per nessuna fattispecie i dirigenti scolastici si sognerebbero di pretendere alcuna prestazione aggiuntiva in assenza delle delibere degli OO.CC., della stipula del Contratto d'Istituto, del parere dei revisori dei conti, della disponibilità del/la singolo/a docente e ATA e dell'affidamento formale delle funzioni aggiuntive con atto scritto.

Si noti infatti la singolarità della dicitura usata **"impegni aggiuntivi dei docenti anche se a carattere ricorrente"** (i quali ovviamente non esistono in alcuna norma ma sono una invenzione della dott.ssa Palumbo). Esisterebbero attività aggiuntive ricorrenti e quindi obbligatorie? Ed in quale norma sarebbero previste?

E' chiaro che tale norma non esiste e con la terminologia usata viene ulteriormente acclarata la difficoltà del MIUR sulla mancanza di supporto sia normativo, che contrattuale che di delibera dell'Organo Collegiale sugli impegni dei docenti e sulle attività programmate.

Da quanto esposto prendiamo atto che la quasi totalità degli Istituti Scolastici italiani, sia quest'anno che negli scorsi anni, non ha inserito alcuna attività INVALSI all'interno del Piano delle Attività e nell'eventualità in cui lo si volesse fare si dovrebbe convocare il Collegio dei Docenti e modificare lo stesso Piano con formale delibera dello stesso Organo Collegiale.

Dalla nota viene anche confermato ciò che abbiamo sempre sostenuto in relazione al pagamento delle attività INVALSI con fondi del FIS. In assenza di delibera del Collegio, che inserisca tali attività nel Piano delle Attività e nel POF, non è possibile contrattualizzare alcuna attività aggiuntiva di svolgimento dei quiz INVALSI e di correzione degli elaborati.

La nota si conclude affermando che, a loro dire, apparirebbero quantomeno improprie delibere del Collegio di non adesione alle prove INVALSI non solo in quanto esorbitanti dalle competenze deliberative del Collegio dei Docenti, elencate dall'art. 7 del D.L.vo n° 297/1994, ma soprattutto perché in contrasto con la doverosità delle rilevazioni.

IMPROPRIE ? ESORBITANTI ? DOVEROSITA' DELLE RILEVAZIONI ?

E perché non scrivono obbligatorie o illegittime? O disposte nella incompetenza dell'Organo Collegiale?

E' evidente che non lo scrivono **PERCHE' NON POSSONO**, perché andrebbero contro la normativa che disciplina i poteri degli organi collegiali e si porrebbero addirittura contro la cosiddetta Autonomia Scolastica .

Infatti è per questa ragione che agiscono con note ministeriali, con conferenze di servizio, con indicazioni verbali ai Dirigenti Scolastici, etc., poiché non hanno alcun supporto normativo che preveda l'obbligatorietà delle prove INVALSI ed in particolare alcuna obbligatorietà di adesione e di collaborazione da parte dei docenti. Basterebbe poco per risolvere il problema. Inserire tale supposta obbligatorietà in un decreto legge (ne fanno uno ogni tre giorni) che viene pedissequamente votato dalla acefala maggioranza di Parlamentari nominati e sarebbe tutto risolto. Ma ciò non è possibile perché con la modifica del titolo quinto della Costituzione le scuole sono Istituti Autonomi ed in tale quadro non è possibile imporre tali attività agli Istituti Scolastici ed al personale docente in particolare durante le attività curriculari. Tale obbligatorietà l'hanno potuta prevedere esclusivamente (con la Legge n° 176/2007 di Fioroni) per l'esame di terza media perché gli esami sono ancora nella competenza del MIUR e delle norme nazionali che li regolamentano ma non per le altre classi.

A tale riguardo ci chiediamo a quali fonti del diritto si abbeverino i dirigenti del MIUR, come la dott.ssa Palumbo, poiché è chiaro a tutti che l'aggettivo **IMPROPRIE** non indichi giuridicamente alcunché poiché tale locuzione indica che la delibera del Collegio appare sconveniente, non adatta ma certamente il concetto non viene espresso con termini giuridici quali legittimità/illegittimità, legalità/illegalità, competenza/incompetenza, etc., i quali sono gli unici che possono avere rilevanza se discutiamo di una delibera di un Organo Collegiale.

Analogamente il termine **ESORBITANTI** indica che tali delibere appaiono eccessive o stravaganti ma anche tali termini giuridicamente non indicano alcunché di rilevante (mentre invece rimangono pienamente nelle competenze deliberative del collegio, così come previste proprio dall'art. 7 del D.L.vo n° 297/94).

Infine, la Palumbo ancora non ebbra da tale funambolismo dialettico, conia addirittura un neologismo affermando che le delibere dei Collegi dei Docenti di mancata adesione alle prove INVALSI sarebbero **IN CONTRASTO CON LA DOVEROSITÀ DELLE RILEVAZIONI**.

Ma di quale DOVEROSITA' si parla? La doverosità e/o l'obbligatorietà sono tali per l'Invalsi ma non per i docenti ed, infatti, in tutta la nota non trova l'opportunità per poter definire obbligatorie le prove per i docenti, ma ne trova molti per definire obbligatoria la convocazione del Collegio dei docenti.

In sintesi quindi dalla nota del MIUR si evince chiaramente che le attività INVALSI devono essere inserite nel Piano delle Attività e votate dal Collegio Docenti e che solo in tal caso (come pareva chiaro da sempre) è possibile contrattualizzare eventuali attività aggiuntive da retribuire con il FIS ma sarebbe meglio che il Collegio dei Docenti non assuma delibere sfacciatamente contrarie all'INVALSI perché ciò appare sconveniente e stravagante.

Insomma, la sconfessione totale della linea portata avanti da tanti (troppi) Dirigenti Scolastici i quali avevano pensato di avere una totale copertura da parte del MIUR che, invece, vengono bellamente scaricati.

A questo punto riteniamo che i Dirigenti Scolastici debbano valutare attentamente i propri comportamenti ai sensi della normativa vigente ed anche sulla base di quanto deciso la scorsa settimana dal TAR della Sardegna, che ha emesso un'Ordinanza sospensiva con la quale ordina ad una DS di convocare il Collegio dei Docenti con all'OdG il punto INVALSI sulla base della legittima richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio.

Infatti, il TAR della Sardegna lo scorso 20 aprile 2011 (stesso giorno della nuova nota del MIUR) ha **ACCOLTO** la richiesta di **SOSPENSIVA** del provvedimento di una Dirigente Scolastica di Nuoro con il quale non veniva inserito il punto INVALSI all'OdG di un Collegio già convocato, ritenendo (erroneamente) che i QUIZ INVALSI siano obbligatori, nonostante la formale richiesta presentata da oltre un terzo dei componenti del Collegio, come specificatamente previsto dalla normativa vigente (art. 7, comma 4 del D.L.vo n° 297/1994 - Testo Unico Istruzione). La DS aveva poi in Collegio vietato ad un'insegnante di leggere integralmente e mettere in votazione la mozione contro l'INVALSI.

IL TAR Sardegna ha **ACCOLTO** integralmente le nostre ragioni ed ha **SOSPESO** il provvedimento della DS imponendo alla stessa di disporre **la convocazione del Collegio dei Docenti entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza** e **fissando la data della riunione entro il mese di aprile in corso.**

Il Tribunale ha argomentato la decisione considerando che "ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa sorgere l'obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti; Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di funzionamento degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla discussione di argomenti posti all'o.d.g.; per cui all'obbligo di convocare il collegio dei docenti si accompagna l'obbligo di inserire all'o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti; considerato, infine, che l'eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull'oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell'organo collegiale".

Quindi la DS (e qualunque dirigente scolastico di Istituti italiani) è obbligata a convocare il Collegio con il punto all'OdG richiesto (e lo ha prontamente convocato per il 29 aprile 2011 con all'OdG "adesione prove INVALSI"), e lo deve fare entro i tempi ordinari previsti per la convocazione degli organi collegiali della scuola (cinque giorni prima) ed il Collegio valuterà nella propria autonomia se accogliere o meno eventuali mozioni presentate sul punto in discussione.

E come ci saranno rimaste/i tutte/i quelle/quei dirigenti scolastici che "ci hanno messo la faccia" ed hanno assunto posizioni assolutamente difformi da quanto prevede la legge decidendo di non convocare i Collegi dei Docenti (anche in presenza delle firme previste dalla normativa vigente per convocare il Collegio), non hanno consentito, in maniera inaudita, che il Collegio Docenti si esprimesse con una delibera sul punto INVALSI inserito all'Ordine del Giorno, e, magari, come gli ultimi giapponesi, si apprestano ad emettere "ORDINI di SERVIZIO" affinché le/i docenti collaborino forzatamente alle prove INVALSI?

Certamente ci saranno rimasti male!!!!

Noi COBAS abbiamo sempre avversato l'Autonomia Scolastica per come è stata introdotta nell'ordinamento italiano e abbiamo sempre ritenuto (e continuiamo a ritenere) che sia una "falsa autonomia della miseria" poiché le scuole non hanno alcuna possibilità di agire realmente "in autonomia" ma devono esclusivamente gestire quanto dall'alto gli viene elargito in termini di personale, classi, fondi disponibili, etc..

Però prendiamo atto che questa è la normativa oggi in vigore (e continuiamo e continueremo a lottare perché venga profondamente modificata e magari spazzata via) che prevede un sistema istituzionale di scuole autonome con autonomia di rango Costituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (come da modifica del Titolo quinto della seconda parte), con organi che le Governano (collegiali e monocratici, ciascuno con le sue competenze). In tale quadro il Collegio Docenti è Organo Collegiale le cui competenze sono definite sia nel D.L.vo n° 297/1994 che nel CCNL Scuola ed il Dirigente Scolastico è organo monocratico (dirigente apicale dell'Amministrazione), che esercita le sue funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L.vo 165/2001 il quale afferma che:

"...Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane..."

Alla luce di tale quadro normativo riteniamo che tutte le attività di mancata convocazione dei Collegi, in particolare con la richiesta corredata dalle firme necessarie, la negazione della possibilità di deliberare in Collegio sul punto INVALSI, l'emissione di Ordini di Servizio sulle stesse prove INVALSI, non siano solo illegittime ma rilevino palesi profili di illegalità e, quindi, di possibile violazione della legge penale.

In particolare disporre ordini di servizio per lo svolgimento dei test INVALSI, magari allontanando dalla propria classe l'insegnante in servizio, in assenza di delibera del Collegio dei Docenti, può rilevare profili penali poiché riteniamo che si tratti di una vera e propria interruzione di Pubblico Servizio. La normativa vigente prevede che si debba ottemperare ad un ordine di servizio reiterato in forma scritta, **salvo che non si configuri un reato penale o un illecito civile**: l'interruzione di pubblico servizio è notoriamente un reato penale! Per cui è lecito non ottemperare ad un ordine di servizio che interrompa l'attività didattica programmata dal docente.

Per tale ragione daremo indicazione alle/ai docenti di non ottemperare ad eventuali ordini di servizio e non abbandonare lo svolgimento delle attività didattiche programmate nelle classi loro affidate nei giorni nei quali secondo l'INVALSI si dovrebbero svolgere i quiz.

Pensiamo che le/i docenti abbiano l'assoluto diritto/dovere di non ottemperare a tali ordini di servizio poiché riteniamo che le/gli venga richiesto di abbandonare il proprio lavoro ed essere, in tal modo, corresponsabili di una chiara interruzione di pubblico servizio.

Ma questo Ministero merita che i dirigenti scolastici continuino a combattere questa Guerra di Religione pro INVALSI con assunzione piena e diretta di gravi responsabilità che il MIUR, partendo dal Ministro e da tutti i servili dirigenti, non si vuole assumere?

Noi riteniamo certamente di NO!!!

Pensiamo che tutto ciò possa e debba essere evitato.

Insomma, se fossimo nei panni dei Dirigenti Scolastici ci rivolgeremmo immediatamente al nostro sindacato affinché ci tuteli... dal MIUR!!!

Ed in tale quadro i Dirigenti Scolastici vogliono proprio imbarcarsi in contenziosi, dall'esito molto incerto (per loro), magari rischiando in proprio di rispondere di attività svolte sulla base di illegittimi ordini di servizio o addirittura instaurando assurdi procedimenti disciplinari contro le/i docenti che legittimamente non vogliono collaborare in alcun modo con l'effettuazione dei quiz INVALSI e rifiuteranno di farlo?

Noi COBAS denunceremo ogni comportamento difforme dalla normativa vigente e difenderemo in tutte le sedi le colleghe ed i colleghi che legittimamente si rifiuteranno di svolgere i quiz INVALSI.

Riteniamo, invece che i Dirigenti Scolastici debbano, come indica la stessa dott.ssa Palumbo nella nota del 20 aprile 2011, convocare i Collegi Docenti e farli deliberare sull'eventuale inserimento delle prove INVALSI all'interno del Piano delle Attività e del POF d'Istituto e rispettare le volontà del Collegio dei Docenti sulla base del voto espresso.